

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI CON LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO.

Documentazione comune a tutte le richieste:

- Richiesta di pagamento diretto compilata e firmata dall'interessato.
- Fotocopia del Documento d'Identità o del Permesso di soggiorno in vigore, con presentazione dell'originale non scaduto.
- Modello IRPF debitamente compilato:
 - Fotocopia del Documento d'Identità del coniuge in caso di situazione familiare 2.
 - Fotocopia del certificato di handicap dell'interessato o dei suoi figli, a seconda del caso.
 - Fotocopia della decisione giuridica relativa alla determinazione delle pensioni di compensazione a favore del coniuge e/o delle annualità per alimenti a favore dei figli.
- Dichiarazione dei figli a carico, con fotocopia dello stato di famiglia allegata.
- Fotocopia del conto corrente.
- Risoluzione INSS con concessione di proroga di 12 mesi, se del caso.

Regime Generale per contingenza comune:

- Fotocopia del certificato medico e consegna dei rapporti di conferma del certificato a partire dalla data finale del contratto, documenti indispensabili per il pagamento della prestazione.
- Certificato dell'azienda con basi di contribuzione relative ai 180 giorni anteriori alla scadenza del contratto.
- Fotocopia dei 3 ultimi stipendi e buona uscita.
- Fotocopia del contratto di lavoro e relative proroghe, così come lettera di licenziamento o di estinzione del rapporto contrattuale, atto di conciliazione o Sentenza.

Se il motivo del pagamento diretto della prestazione è l'estinzione della relazione lavorativa, il periodo pagato dalla Mutua verrà scontato dalla prestazione di disoccupazione alla quale ha eventualmente diritto il beneficiario (Art. 222.1 del Regio Decreto Legge 1/1994, del 20 giugno).

Nel caso in cui non vengano accreditati i 180 giorni dall'ultima azienda, dovrà presentare i Certificati aziendali, TC2 e busta paga sufficienti, fino al completamento di tale periodo ed immediatamente a questa azienda (nel caso in cui non disponga di questa documentazione, basterà presentare un rapporto relativo alla Vita lavorativa ed alle Basi di contribuzione rilasciati dalla Tesoreria Generale della Previdenza Sociale).

Regime Generale per contingenza professionale:

- Certificato dell'azienda con basi di contribuzione relative ai 180 giorni anteriori alla scadenza del contratto.
- TC2 del mese anteriore al certificato medico e buona uscita.
- Fotocopia del contratto di lavoro e proroga, così come lettera di licenziamento o di estinzione del rapporto contrattuale, atto di conciliazione o Sentenza.

Nel caso in cui si tratti di un lavoratore a tempo parziale o fisso discontinuo, ciò che fa riferimento al TC2 si intenderà riferito ai tre mesi anteriori al certificato medico.

Aziende con meno di 10 lavoratori e più di 6 mesi di retribuzione per malattia consecutivi con versamento della IT che lo richiedano in modo regolamentare.

- Comunicazione dell'azienda che trasferisce alla Mutua il suo obbligo di pagamento diretto a partire dal 7° mese del periodo di retribuzione per malattia.
- Certificato aziendale.

Nel caso in cui si tratti di un lavoratore a tempo parziale o fisso discontinuo, ciò che fa riferimento al TC2 ed agli stipendi si intenderà riferito ai tre mesi anteriori al certificato medico relativo di malattia.

Rappresentante di Commercio:

- Fotocopia TC1/3 del mese anteriore al certificato medico di malattia.
- Certificato di TGSS che dichiara di essere in regola con i pagamenti.

Lavoratore fisso discontinuo:

- Certificato aziendale.
- Fotocopia degli ultimi 3 stipendi.
- Fotocopia della chiamata all'attività nel momento in cui viene realizzata.

Artista con obbligo di pagare i contributi e professionista della tauromachia:

- Dichiarazione di attività TC4/6
- Ricevuta di spettacoli realizzati nei 12 mesi anteriori alla data del certificato medico di malattia.

Lavoratore del Regime Speciale Agrario (AT/EP) e Lavoratore del Regime Speciale del Mare (AT/EP)

- Copia del TC2 corrispondente al mese anteriore al certificato medico di malattia.
- Ricevuta, se del caso, della realizzazione delle giornate reali, nel caso del Regime Agrario.

Nel caso in cui si tratti di un lavoratore a tempo parziale o fisso discontinuo, ciò che fa riferimento al TC2 ed agli stipendi si intenderà riferito ai tre mesi anteriori al certificato medico di malattia.

Prestazione di Incapacità Temporanea per Contingenze Comuni dei lavoratori indipendenti (RETA, REACP e REMCP).

- Fotocopia delle ultime ricevute di pagamento (TC1/15 nel caso di lavoratori Autonomi, TC1/10 nel caso dei lavoratori appartenenti al Regime Speciale Agrario indipendente) degli ultimi 3 mesi.
- Dichiarazione della Situazione dell'Attività debitamente compilata e firmata.
- Nel caso in cui il certificato medico di malattia coincida con il mese di inizio o termine dell'iscrizione al Regime: Fotocopia TA.0521A.
- Fotocopia del certificato medico e consegna dei rapporti di conferma del certificato a partire dalla data finale del contratto, documenti indispensabili per il pagamento della prestazione.

A carattere generale, il diritto alla prestazione comincia il quarto giorno dello stato di malattia, essendo la quantità del sussidio percepito pari a:

Dal 4° al 20° giorno 60% della base dello stipendio

A partire dal 21° giorno 75% della base dello stipendio

Prestazione di Incapacità Temporanea per Contingenze Professionali dei lavoratori indipendenti (RETA, REACP e REMCP).

- Fotocopia delle ultime ricevute di pagamento (TC1/15 nel caso di lavoratori Autonomi, TC1/10 nel caso dei lavoratori appartenenti al Regime Speciale Agrario indipendente) degli ultimi 3 mesi.
- Dichiarazione della Situazione dell'Attività debitamente compilata e firmata.
- Nel caso in cui il certificato medico di malattia coincida con il mese di inizio o termine dell'iscrizione al Regime: Fotocopia TA.0521A.

Il diritto alla prestazione inizia a partire dal giorno successivo alla data in cui viene rilasciato il certificato medico che indica lo stato di malattia, essendo la quantità del sussidio pari a:

A partir dal giorno successivo alla data del certificato 75% della base dello stipendio

La base dello stipendio quotidiano è la base di contribuzione del mese anteriore a quello relativo allo stato di malattia, diviso per 30 giorni.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento per incapacità temporale corrisponde all'Istituto di Gestione o collaboratore (Mutua) che copre l'incapacità temporale.

Il lavoratore autonomo (RETA) è obbligato a presentare la dichiarazione della situazione dell'attività ed il certificato medico che dichiara lo stato di malattia entro 15 giorni a partire dalla data del certificato stesso, sospendendosi il pagamento della prestazione economica fino alla data di presentazione. (Risoluzione del 4 febbraio 2004 del INSS, art. 2)

Activa Mutua 2008 informa:

La Mutua ha la facoltà di richiedere una visita medica. La negazione senza motivo a sottoporsi a tali visite mediche darà luogo al rilascio della proposta di annullamento del certificato per i servizi medici o per l'Ispezione del Servizio Pubblico di Salute (Art. 13 OM 19-06-97).

In caso di mancata comparizione non giustificata alla visita medica, si procederà ad estinguere la prestazione economica (art. 131 bis del Testo aggiornato della Legge Generale della Previdenza Sociale, nella redazione data dall'art. 34.4 della L24/01 del 27 dicembre).

FOGLIO INFORMATIVO PER IL LAVORATORE

Estinzione della relazione lavorativa durante una situazione di I.T.

Dopo il nuovo regolamento stabilito nell'Articolo 222 del Testo aggiornato della Legge Generale della Previdenza Sociale, approvata con Regio Decreto Legislativo 1/1994, del 20 giugno, **ACTIVA MUTUA 2008** ha fornito le seguenti **informazioni**:

QUANTITÀ DELLA PRESTAZIONE

È in funzione della base regolatrice di cui dispone il lavoratore. La base regolatrice sarà costituita dalla media delle basi delle contingenze per disoccupazione, escludendo le ore straordinarie, per le quali sono stati pagati i contributi durante gli ultimi 180 giorni anteriori all'estinzione del contratto.

Dopo il nuovo regolamento della Legge 40/2007, del 4 dicembre, sulle misure in materia di Previdenza Sociale, i certificati medici per malattia presentati a proposito di Contingenze Professionali dell'anno 2008 dei lavoratori che estinguono successivamente la relazione contrattuale con l'azienda, non saranno implicati nel contenuto del presente foglio informativo, perché la prestazione verrà regolata in conformità con le norme proprie delle contingenze professionali (mese anteriore alla data del certificato dichiarante lo stato di malattia, e versamento del 75% dei contributi delle contingenze professionali più il rateo relativo alle ore extra dell'anno precedente).

*** L'importo da ricevere sarà :**

- Durante i primi 180 giorni, il 70 % della base regolatrice.
- A partire dal giorno 181, il 60 % della base regolatrice.

In virtù del **Regio Decreto della Legge 3/2004, del 25 giugno**, con il quale si crea un indicatore pubblico del reddito con effetti multipli (**IPREM**) per determinare la quantità massima e minima della prestazione di disoccupazione, e con il quale viene modificato il Testo aggiornato della Legge Generale della Previdenza Sociale, approvata con Regio Decreto Legge 1/1994, del 20 giugno, gli importi massimi e minimi stabiliti, a partire dal 1 gennaio 2008, saranno i seguenti:

*** Limite massimo della prestazione :**

Quando il lavoratore **non ha figli a carico**, la quantità minima della prestazione non potrà essere mai inferiore al 80% del I.P.R.E.M. incrementato con la parte proporzionale di due stipendi straordinari di 30 giorni ognuno. Per l'anno 2008 si stabilisce un **minimo quotidiano di 16,08 €**

Se il lavoratore **ha figli a carico**, la quantità minima della prestazione non potrà essere mai inferiore al 107% del I.P.R.E.M. incrementato della parte proporzionale di due paghe straordinarie di 30 giorni ognuna di esse. Per l'anno 2008 si stabilisce un **minimo quotidiano di 21,50 €**

*** Limite massimo della prestazione:**

L'importo massimo della prestazione viene calcolato in funzione al numero di figli a carico del beneficiario:

- **Senza figli a carico**, sarà del 175% del I.P.R.E.M. incrementato della parte proporzionale di due stipendi straordinari. Per l'anno 2008 si stabilisce un **massimo quotidiano di 35,18 €**
- **Con figli minori di 26 anni a carico :**
 1. Con un figlio, il 200% del I.P.R.E.M. incrementato con la parte proporzionale di due stipendi straordinari. Per l'anno 2008 si stabilisce un **massimo quotidiano di 40,20 €**
 2. Con due o più figli, il 225% del I.P.R.E.M. incrementato con la parte proporzionale di due stipendi straordinari. Per l'anno 2008 si stabilisce un **massimo quotidiano di 45,23 €**

Nel caso in cui si estingua un contratto relativo ad un lavoro a tempo parziale, i limiti massimo e minimo della prestazione verranno calcolati applicando ai limiti massimi e minimi stabiliti, la stessa percentuale (%) che suppone la giornata abituale realizzata nell'azienda.